



----- REGGIO EMILIA -----

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della provincia di Reggio Emilia
LL.SS.

L'ultima nota – nr. 1929 del 20.12.2021, Obbligo vaccinale del personale scolastico. Specifica - a cura del Capo Dipartimento, rischia di rendere ancora più ardua e complessa l'azione dei dirigenti scolastici.

La nota, *ab initio*, asserisce: “... *la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative*”.

Subito dopo, però, individua coloro che sfuggono a tale obbligo, ovvero gli assenti dal lavoro in **modalità piena e continuativa** (ad es., per aspettative o congedi), nonché per accertata **infermità temporanea o permanente**.

Di conseguenza, le previste procedure di verifica sembrano riguardare il solo personale assente per malattia.

L'interpretazione proposta dalla nota appare del tutto in contrasto con lo specifico dettato della norma primaria, che recita: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” (art.4-ter c.2 del D.L. 44/2021, introdotto dall'art.2 del D.L.172/2021).

Pertanto, consigliamo vivamente a tutti i dirigenti scolastici di attenersi alla disposizione di legge: attivare la procedura di verifica della vaccinazione unicamente nei confronti del personale in effettivo servizio, o che torna in servizio dopo un periodo di assenza di qualsivoglia genere e natura.

Ciò, al fine di evitare l'avvio di un contenzioso che, sicuramente, li vedrebbe soccombenti, oltre che direttamente e personalmente chiamati in causa.

Ricordiamo, infatti, che la nota ministeriale non ha per essi carattere vincolante, la legge sì.

Reggio Emilia, 21.12.2021

per le organizzazioni sindacali
Monica Leonardi